



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N.41/26/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ TOTOPARTNERS S.R.L. – FORNITORE DI SERVIZI
DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI IN AMBITO LOCALE
PER IL MARCHIO EDITORIALE “GIOCABET TV”, PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 8,
COMMA 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS.**

**(CONTESTAZIONE N. 4 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE - PROC. N. 23/26/MMR)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni del Piemonte*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione*”



del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi"*;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato "Accordo Quadro 2023");

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.Com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il *"Compendio di procedure operative"*, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *"Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello"*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha accertato, contestato e notificato alla società TOTOPARTNERS S.r.l., esercente il servizio di



media audiovisivo GIOCABET TV, l'atto di contestazione n. 04/2026 in data 28 gennaio 2026, per la presunta violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

In particolare, nell'ambito delle attività di vigilanza delegate dall'Autorità al Co.RE.COM Piemonte in materia di servizi di media audiovisivi locali, con nota del 10 dicembre 2025 (prot. n. 26675/2025/A0305A-CR) è stata richiesta alla società la trasmissione delle registrazioni integrali della programmazione diffusa nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2025 e il 2 novembre 2025, corredate dell'indicazione del gruppo data e ora, ai fini della verifica del rispetto della normativa vigente.

La società ha trasmesso il materiale richiesto in data 18 dicembre 2025 (prot. n. 27543/2025/A0305A-CR); tuttavia, dall'esame delle registrazioni è emerso che i file risultavano privi di un'indicazione leggibile del gruppo data e ora. Tale circostanza ha indotto il Co.RE.COM ad avviare il procedimento sanzionatorio mediante la notifica dell'atto di accertamento e contestazione n. 04/2026, avendo riscontrato che le registrazioni relative al periodo monitorato erano sprovviste di un *timecode* idoneo a consentire l'identificazione della data e dell'ora di diffusione dei programmi, in presunta violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

1. Deduzioni della società

Con memoria difensiva acquisita al prot. n. 4195/2026/A0305A-CR del 25 febbraio 2026, corredata dal registro dei programmi, la società ha contestato gli addebiti formulati, sostenendo che l'assenza di un'indicazione leggibile del gruppo data e ora nelle registrazioni trasmesse non fosse riconducibile a una carenza originaria delle stesse, bensì a un mero errore materiale verificatosi nella fase di esportazione dei file. In particolare, secondo quanto rappresentato dalla società, tale anomalia avrebbe determinato il posizionamento del *timecode* nella parte inferiore dello schermo, rendendolo di fatto non percepibile poiché coperto da una fascia grafica bianca sovrappressa alle immagini.

Nel corso del supplemento istruttorio, (cfr. nota prot. n. 4640/2026/A0305A-CR del 3 marzo 2026, e nota prot. n. 4741/2026/A0305A-CR del 4 marzo 2026), è stato inoltre osservato che, qualora l'illeggibilità del *timecode* fosse stata effettivamente determinata dalla sovrapposizione della fascia grafica, tale indicazione avrebbe dovuto comunque risultare visibile nelle sequenze della programmazione in cui la predetta fascia non era presente.

La società ha, quindi, chiesto il riesame della propria posizione e l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto n. 04/2026; e a sostegno delle proprie deduzioni, ha trasmesso il registro dei programmi e un supporto USB contenente le registrazioni del periodo monitorato, correttamente



esportate e complete delle informazioni relative al gruppo data e ora.

Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, e valutati gli scritti difensivi, il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha proposto a questa Autorità di non procedere nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale "TOTOPARTNERS S.r.l." alla comminazione di una sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell' art.8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che non risulta dimostrata la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa avviata con atto n.04/2026, ovvero che la registrazione dei programmi mandati in onda da "TOTOPARTNERS S.r.l." è consegnata all'Organo richiedente sia effettivamente incompleta e pertanto inidonea a consentire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza sulla programmazione televisiva.

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, l'Autorità osserva quanto segue.

Da un lato, si rilevano criticità e incongruenze nelle registrazioni prodotte in prima istanza dalla società.

Dall'altro, i nuovi elementi acquisiti dal CO.RE.COM. nel corso dell'istruttoria non consentono di pervenire, con il grado di certezza richiesto ai fini sanzionatori, all'accertamento di una violazione sostanziale degli obblighi normativi gravanti sulla società, dal momento che questa ha comunque prodotto, in sede integrativa, registrazioni integrali nelle quali il gruppo data e ora risulta presente e leggibile.

CONSIDERATO che l'art.8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]"*;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte nei confronti della società TOTOPARTNERS S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo "GIOCABET TV" per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella